CAMERA DEI DEPUTATI N. 1925-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **ZANIBELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 dicembre 1964 (*Stampato n. 843*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 dicembre 1964

—

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie

Presentata alla Presidenza l'11 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge proroga fino alla data del 31 dicembre 1965 le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento delle forme di assicurazioni sociali, previste dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

Il provvedimento originario fu dettato dalla esigenza di venire incontro, in un momento congiunturale difficile, ai settori produttivi, e soprattutto a quelle aziende che più sono impegnate per l'esportazione, alleggerendo in qualche misura quegli oneri indiretti del salario che, per riconoscimento unanime, sono più elevati che in altri paesi. Tale assunzione

di oneri è stata disposta riguardo ai contributi dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, a quelli (parzialmente) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, a quelli dell'assistenza malattia per i lavoratori agricoli, limitatamente al contributo di solidarietà sociale, che gravava su settori di produzione diversi dall'agricolo, e ad una aliquota del contributo dovuto dai lavoratori al fondo di solidarietà sociale. Si è così determinato l'intervento dello Stato soprattutto per quei settori, che, più di altri, si potevano ritenere idonei per un'assunzione di oneri da parte della collettività.

Data l'urgenza dell'intervento, lo strumento legislativo più idoneo, non poteva che essere quello del decreto-legge, ma per le esigenze costituzionali connesse con un provvedimento legislativo del genere, questo doveva essere necessariamente di durata limitata, e da ciò la ragione della sua efficacia all'ultimo quadrimestre del 1964.

Già nella discussione del disegno di legge di conversione, tuttavia, si fece presente da molti la necessità che un intervento dello Stato in quel senso non potesse avere una durata così limitata nel tempo, sia al fine di realizzare un effettivo sensibile intervento anticongiunturale, sia per consentire un più meditato impegno legislativo sul piano della cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, dopo aver esaminato i risultati di quella prima esperienza.

Occorreva quindi prorogare convenientemente le disposizioni del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, ed a ciò provvede il presente disegno di legge, stabilendo una proroga di tali disposizioni al 31 dicembre 1965.

Mentre per una più ampia illustrazione dell'argomento si rimanda alle relazioni che hanno accompagnato al Senato ed alla Camera il provvedimento originario, nonché alle recenti discussioni intervenute nelle due Assemblee, si ritiene di sottolineare l'unico elemento nuovo del presente disegno di legge, che è rappresentato dall'attribuzione di contributi anche alle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, conformemente a quanto dispone l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

Il Relatore, a nome della maggioranza della XIII Commissione Lavoro, conclude proponendo l'approvazione del presente testo senza modifiche, nella consapevolezza che la proroga al 31 dicembre 1965 sia un termine sufficiente ed indispensabile per predisporre un provvedimento definitivo di riforma del settore, e richiama peraltro l'attenzione del Governo sulla necessità che sia assicurato il tempestivo versamento agli enti previdenziali interessati, dei contributi che così vengono posti a carico dello Stato.

ZANIBELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.

I contributi previsti a carico dello Stato dall'articolo 1 del citato decreto-legge, sono stabiliti, per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra l'Istituto nazionale della pre-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

videnza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

ART. 2.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonché le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e con aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.